



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 51 della **Giunta Comunale**

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITÀ VAL DI SOLE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, CON VALIDITÀ FINO AL 01/03/2026.

L'anno duemilaventuno addì quindici mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITÀ VAL DI SOLE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, CON VALIDITÀ FINO AL 01/03/2026.

Premesso come giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 224 del 12/02/2021 avente ad oggetto “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2021 e altre disposizioni di integrazione delle deliberazioni n. 1950/2020 e n. 2264/2020”, si conferma che *“sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari - la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i Centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto disposto nelle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali come indicato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m.”*;

Dato atto come il *“Protocollo d'Intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”*, sottoscritto in data 31/07/2002, dispone in merito all'assunzione a carico del Fondo socio-assistenziale e nella misura dell'80% della retta dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra-provinciali, subordinatamente ad alcune condizioni fra le quali la delega da parte del Comune all'Ente gestore, ora Comunità, previa stipula di apposita convenzione, della riscossione dei crediti per le spese di ricovero a carico dell'assistito (20%);

Richiamato il *“Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”* il quale definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del citato Protocollo firmato in data 31.7.2002;

Dato atto come questo Ente, pur non sussistendo soggetti sul suo territorio che necessitano di detta assistenza, intende delegare comunque alla Comunità della Valle di Sole, qualora ve ne fosse necessità in futuro, tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *“Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti”*, approvato da parte del Comune e della Comunità.

Ravvisata la necessità di approvare la convenzione per inserimenti residenziali in strutture di tipo istituzionale, che ad un tempo aggiorna i riferimenti legislativi pur confermando le modalità di gestione in base alla normativa del citato *“Protocollo d'Intesa”* di data 31.7.2002 e successivo Regolamento;

Richiamata la nota della Comunità della Valle di Sole prot. n. 1429 dd. 17.05.2021 a mezzo la quale ha fatto invio della documentazione a supporto e nello specifico della convenzione che nei 12 articoli che la compongono si va a fare propria.

Dato atto come la stessa attiene a competenze riferite all'Esecutivo comunale ai sensi della L.R. 2/2018.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 novembre 2020 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 23 marzo 2016 n. 7.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.03.2021 a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 nonché la deliberazione giunta n. 16 dd. 31.03.2021 di approvazione del P.E.G. per il 2021.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto, per la delega alla Comunità della Valle di Sole della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap e contenente la disciplina delle modalità di recupero medesimo.
2. Di prendere atto, altresì, dei contenuti del Protocollo d'Intesa, allegato B) al presente provvedimento e del relativo Regolamento, allegato C):

3. Di prevedere una durata della convenzione di cui al punto 1) fino al 30.06.2026, fatto salvo il caso in cui intervengano modifiche alla normativa rispetto al sistema delle compartecipazioni ai costi di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.
4. Di demandare al Sindaco l'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITÀ VAL DI SOLE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, CON VALIDITÀ FINO AL 01/03/2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 22/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giunta del 22/06/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 22/06/2021 al giorno 02/07/2021.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 02/07/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 02/07/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 02/07/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 04/11/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio